

COMUNE DI NAPOLI
DIPARTIMENTO TRIBUTI

Regolamento recante norme in materia
di ripetibilità delle spese di notifica

deliberazione Commissario Prefettizio n. 7 del 30 marzo 2001

art. 1

Sono ripetibili, nei confronti del destinatario, le spese sostenute da questo Comune per la notifica, sia a mezzo del servizio postale in applicazione della legge 890/92 sia a mezzo dei messi comunali, degli atti impositivi e di irrogazione delle sanzioni tributarie, nonché le spese derivanti dalle altre eventuali modalità di notifica, previste dalla vigente normativa.

art. 2

L'ammontare delle spese di cui all'art. 1 è fissato nella misura unitaria, nel modo seguente:

- LIRE 10.000 (pari a 5,16 EURO), per le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 14 della legge n. 890/92;
- LIRE 6.000 (pari a 3,10 EURO), per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
- LIRE 10.000 (pari a 5,16 EURO), per le notifiche effettuate a mezzo dei messi comunali.

art. 3

Non sono ripetibili le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione l'Amministrazione è tenuta su richiesta. E' esclusa, altresì, la ripetizione relativamente all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.

Gli atti di imposizione e di irrogazione delle sanzioni tributarie devono espressamente indicare le spese di notifica ai sensi del presente provvedimento.